



ORDINANZA DELLA SINDACA

Numero: **ORD/2026/00130**

Del: **06/08/2026**

Proponente: **Direzione Corpo Polizia Municipale**

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 comma 5 e 54 comma 4 del D. lgs 267/00 Testo Unico degli Enti Locali di chiusura alle ore 21 degli esercizi di vicinato con tipologia alimentare che svolgono attività di produzione, preparazione e/o vendita di sostanze alcoliche o superalcoliche, ubicati in varie zone del territorio comunale – Proroga Ordinanza 00021/2026

LA SINDACA

PREMESSO CHE

con Ordinanza n. 00021/2026 si è proceduto ai sensi di quanto previsto dagli articoli 50 e 54 del D.lgs 267/00, a disporre la chiusura alle ore 21.00 di alcune attività di commercio al dettaglio in sede fissa, appartenenti al settore alimentare di produzione, preparazione e/o vendita di sostanze alcoliche o superalcoliche, ubicate in determinate zone del territorio comunale;

Che tale esigenza è scaturita, anche alla luce di quanto emerso in sede di Comitato di ordine e sicurezza pubblica del 06/08/2026, dalla necessità di fronteggiare fenomeni di microcriminalità e degrado, presenti nelle aree prospicienti le dette attività commerciali, fenomeni che hanno determinato la necessità di ripetuti interventi da parte delle forze di polizia;

Che le dette attività commerciali si sono rese nel tempo responsabili di condotte non conformi alla normativa di settore, determinando di fatto le condizioni per il verificarsi dei citati eventi di degrado;

Che con la predetta ordinanza è stata disposta per 180 gg, la chiusura dalle ore 21.00 di ogni giorno della settimana degli esercizi aventi le caratteristiche sopramenzionate nelle seguenti strade:

Quartiere 1:

Via Maso da Finiguerra, via Palazzuolo, via dell'Agnolo, piazza San Jacopino e via di San Jacopino, via Nazionale, via Benedetto Marcello, via Maragliano, via Ponte alle Mosse, via Guelfa, via Panicale, via Chiara, Via Doni, p.zza della Piccola, via Lulli, via Spontini, via dell'Albero, via della Scala, via Galliano, via Pietro Toselli

Quartiere 2:

Via Masaccio, viale dei Mille, via Gioberti, via Piagentina, p.zza Vasari, via Pacinotti, via Rocca Tedalda

Quartiere 3:

Via Poggio Bracciolini

Quartiere 4:

Via dei Vanni, via Canova

Quartiere 5:

Via di Santo Stefano in Pane, via Vittorio Emanuele, via di Villa Demidoff, via delle Panche, via Caccini, piazza IV Novembre.

Che il predetto provvedimento Sindacale, ha avuto quale positiva conseguenza, la considerevole riduzione nelle zone interessate dei fenomeni di microcriminalità e degrado con incremento della percezione di sicurezza da parte della collettività;

Che tali risultati sono stati raggiunti attraverso una costante attività di controllo operata dalle forze di polizia oltre che, salvo in limitati casi, grazie ad un diffuso rispetto dei provvedimenti da parte delle numerose attività interessate;

Che tale strumento è ritenuto di assoluta rilevanza nel contrasto a fenomeni di degrado e microcriminalità, tanto che nella seduta del CPOSP del 20.01.2026, se ne è proposta l'adozione anche ad altre Amministrazioni Comunali, rappresentative di territori limitrofi e confinanti con la città di Firenze;

Richiamata quanto emerso in sede di CPOSP del 06/08/2026;

Che nelle strade oggetto delle dette Ordinanze, non sono emersi ulteriori reclami per bivacchi o comportamenti molesti, a dimostrazione dell'efficacia dello strumento normativo adottato;

Considerato che proprio per le ragioni di cui sopra, si ritiene necessario prorogare, per ulteriori 180 gg., la validità dell'ordinanza n. 00021/2026 al fine di consentire un consolidamento sul territorio dei risultati positivi ottenuti;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze

Visto l'art. 50 comma 5 del d.lgs 267/00

Visto l'art. 54 d.lgs 267/00

ORDINA

1. Di prorogare per 180 giorni la validità dell'Ordinanza n. 00021/2026, a decorrere dalla data della naturale scadenza della medesima e quindi a far data dal 10.08.2026, disponendo la chiusura alle ore 21.00 di ogni giorno della settimana delle attività commerciali che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare di produzione, preparazione e/o vendita di sostanze alcoliche o superalcoliche presenti nelle seguenti strade:

Quartiere 1:

Via Maso da Finiguerra, via Palazzuolo, via dell'Agnolo, piazza San Jacopino e via di San Jacopino, via Nazionale, via Benedetto Marcello, via di Maragliano, via Ponte alle Mosse, via Guelfa, via Panicale, via Chiara, Via Doni, p.zza della Piccola, via Lulli, via Spontini, via dell'Albero, via della Scala, via Galliano, via Pietro Toselli.

Quartiere 2:

Via Masaccio, viale dei Mille, via Gioberti, via Piagentina, p.zza Vasari, via Pacinotti, via Rocca Tedalda

Quartiere 3:

Via Poggio Bracciolini

Quartiere 4:

Via dei Vanni, via Canova

Quartiere 5:

Via di Santo Stefano in Pane, via Vittorio Emanuele, via di Villa Demidoff, via delle Panche, via Caccini, piazza IV Novembre.

2. Di Stabilire che la riapertura delle attività commerciali indicate nella presente Ordinanza, dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 99 c.1 della LR Toscana n. 62/2018, e comunque non sarà possibile prima delle ore 07.00 del giorno successivo a quello della chiusura.

3. La inosservanza alla presente Ordinanza verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/00 combinato disposto con quanto previsto dall'art. 16 della legge n. 689/81, fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge.

4. Ogni ulteriore inosservanza, nella forma della reiterazione, verrà sanzionata analogamente a quanto previsto dall'art 16 comma 1 lettera C del vigente Regolamento Unesco della città di Firenze, e conformemente a quanto previsto dalla legislazione Regione Toscana, così come di seguito indicato:

1. Sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni alla prima reiterazione
2. Sospensione dell'attività commerciale per 10 giorni alla seconda reiterazione
3. Sospensione dell'attività commerciale per 15 giorni per ogni ulteriore reiterazione

L'ordinanza è preventivamente trasmessa al Prefetto ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale;
- entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

INFORMA

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio comunale ai sensi di Legge e tramite la pubblicazione sui mezzi di informazione di maggiore rilevanza.

Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti destinatari:

- 1.U.T.G. - Prefettura di Firenze: protocollo.pref@pec.interno.it;
- 2.Questura di Firenze: dipps132.00f0@pecps.poliziadistato.it ;
- 3.Comando Provinciale Carabinieri di Firenze: tfi30434@pec.carabinieri.it
- 4.Polizia Locale: direz.pol.municipale@pec.comune.fi.it;
- 5.Comando della Guardia di Finanza di Firenze: fi05540p@pec.gdf.it

Il provvedimento verrà trasmesso alle associazioni di categoria affinché lo divulgino presso i propri associati e verrà pubblicato sugli organi di informazione.

Firenze, lì 06/08/2026

Sottoscritto digitalmente da

Vice Sindaca

Paola Galgani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.